



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E DELL'IMPIANTO
ELETTRICO CIMITERIALE PER LA DURATA DI ANNI NOVE**

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

- ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA
- ART. 5 IMPORTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE
- ART. 7 ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE
- ART. 9 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI
- ART. 10 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
- ART. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
- ART. 12 OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART. 13 NORME DI SICUREZZA
- ART. 14 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
- ART. 15 REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO
- ART. 16 RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE
- ART. 17 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 18 FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE
- ART. 19 RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA
- ART. 20 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE
- ART. 21 INADEMPIENZE DELLA DITTA - PENALITA'
- ART. 22 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 CAUZIONE ED ASSICURAZIONE
- ART. 25 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
- ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 27 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA CONCESSIONARIA
- ART. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 30 CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE
- ART. 31 NORME DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive, la relativa manutenzione, installazione ed accensione, fornitura dell'energia elettrica, custodia e manutenzione dell'impianto elettrico cimiteriale, nonché la gestione dei rapporti con l'utenza privata e quant'altro previsto nel presente capitolato.

2. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta Concessionaria anche ai futuri ed eventuali ampliamenti del cimitero.



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del presente servizio la ditta Concessionaria, a sua cura e spese, è tenuta a garantire, per tutta la durata dell'affidamento, le seguenti attività:

- a)** allacciamento, installazione e accensione delle lampade votive, a chiunque ne faccia richiesta e dietro pagamento delle tariffe riportate nel successivo art. 4;
- b)** fornitura, manutenzione e sostituzione delle lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, rotte, ecc. e dei relativi portalampade non funzionanti;
- c)** gestione, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con gli utenti, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi per canoni di abbonamento, allacciamento iniziale ed accensione lampade in occasione della Commemorazione dei defunti, sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 4;
- d)** fornitura dell'energia elettrica, per l'illuminazione votiva delle cappelle, loculi, ossari, ecc.;
- e)** immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dal comune;
- f)** custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto di erogazione di energia elettrica all'interno del cimitero;

2. Rientra nel servizio di cui al presente articolo, anche la sostituzione, nei dodici mesi successivi all'affidamento dello stesso, delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzando LED ad alta luminosità e con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva, compreso la sostituzione del relativo portalampade, senza alcun onere aggiunto per la Stazione Appaltante.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione avrà la durata di **anni 9 (NOVE)** decorrenti dalla data del verbale di consegna. Alla scadenza esso si intenderà automaticamente risolto di fatto e di diritto senza nessuna comunicazione a farsi.

2. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione del servizio, la ditta concessionaria, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni fino alla data di subentro del nuovo concessionario, alle condizioni del presente capitolato, per il periodo strettamente necessario che non potrà comunque superare i sei mesi.

3. L'Amministrazione Comunale, altresì, si riserva la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza alcun onere aggiunto per la Stazione Appaltante (Comune di Pollina).

ART. 4 - TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario è tenuto ad osservare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, le tariffe di seguito riportate:

LAMPADE VOTIVE

Canone annuo di abbonamento **€12,50** (oltre IVA)

Contributo di allacciamento iniziale **€25,00** (oltre IVA)



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

2. Dette tariffe possono essere soggette a revisione esclusivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale, intendendosi fin d'ora escluso qualsiasi adeguamento e/o revisione.
 3. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe di cui sopra.
- La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.**

ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

1. Il numero delle lampade votive in esercizio, alla data del 31/12/2017, sono circa 450.
2. L'importo presunto a base d'asta è stimato complessivamente in €50.625,00 (pari ad €5.625,00/annuo) oltre IVA, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza quantificati, per l'intera durata del servizio in €900,00.
3. L'importo contemplato in €50.625,00, determinato sulla base degli introiti dovuti dagli utenti in applicazione delle relative tariffe, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti o disdette di contratto da parte degli utenti, senza che il Concessionario possa avanzare pretese in merito.
4. Detto importo comprende e compensa ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, ivi compreso forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, materiali, sostituzione di lampade votive e relativi portalampade, consumo di energia elettrica, manutenzione e custodia dell'impianto elettrico, nonché ogni spesa per manodopera, personale, tasse, assicurazioni, opere provvisoriale e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Pollina, per tutta la durata della concessione del servizio, un aggio annuo pari a quello offerto in sede di gara e comunque non inferiore al **25%** (oltre IVA) dell'importo complessivo degli introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe a carico degli utenti, sopra citate. Tale compenso dovrà essere versato in due rate semestrali rispettivamente con scadenze: **30 giugno** e **30 dicembre** di ogni anno. A fronte di tali versamenti il Comune di Pollina rilascerà apposita fattura in favore del Concessionario.
2. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune di Pollina applicherà gli interessi nella misura del tasso legale, fatta salva la prescrizione di cui all'**Art. 23 "risoluzione del contratto"** del presente Capitolato.
3. Entro il **30 dicembre** di ogni anno il Concessionario, unitamente al versamento del canone, dovrà presentare al Comune una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone, allegando l'elenco di cui all'**Art. 17, c. 1, lett. b**, del presente capitolato. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare il servizio nel modo più



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

opportuno, garantendo comunque una presenza di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

ART. 8 - IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE

1. La ditta Concessionaria è la sola responsabile dell'efficienza dell'impianto elettrico cimiteriale.
2. La ditta Concessionaria provvederà, a sua cura e spesa, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico cimiteriale con la più scrupolosa osservanza dei regolamenti, nonché delle norme per l'esecuzione degli impianti elettrici (D.M. 37/2008 norme CEI e UNI applicabili); essa consisterà nella verifica, riparazioni e/o sostituzioni di apparecchiature, dispositivi, cavi e quant'altro necessario ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto, che dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante.
3. Eventuali interventi di ripristino in caso di danni (anche se provocati da eventi eccezionali), atti di vandalismo o altro, dovranno essere eseguiti immediatamente dalla ditta concessionaria, senza che nulla le sia dovuto dal Comune di Pollina.
4. Alla scadenza del contratto l'impianto elettrico cimiteriale dovrà essere riconsegnato al Comune di Pollina in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio. In caso di riscontrata deficienza, sarà comunicato al Concessionario l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua cura e spesa, per rendere l'impianto efficiente.

ART. 9 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. I concorrenti sono obbligati, **a pena di esclusione**, prima di presentare l'offerta, ad effettuare accurato sopralluogo presso il cimitero comunale di Pollina, al fine di verificare preliminarmente l'esatta conoscenza dei luoghi, del numero delle lampade votive, dell'impianto elettrico esistente, nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.
2. Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente rilascerà apposita dichiarazione.
3. Il concorrente, quindi, in caso di aggiudicazione, non potrà eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati o non considerati.

ART. 10- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto.
2. L'onere di pagamento di tale fornitura, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario, è a totale carico del concessionario del servizio.
3. Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.
4. E' assolutamente vietato l'uso dell'energia elettrica per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo.

ART.11- RAPPORTI CON L'UTENZA/ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

1. Il concessionario dovrà gestire direttamente i rapporti con gli utenti, improntandoli alla massima correttezza e gentilezza e conformandosi al contesto del servizio ed alle peculiarità dello stesso.
2. All'ingresso del cimitero dovrà essere apposta, a cura e spesa del concessionario, una tabella riportante le tariffe praticate e l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi.
3. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione dei canoni dagli utenti sono a totale carico della ditta Concessionaria.
4. E' vietato agli utenti eseguire allacci abusivi o manomettere l'impianto esistente. In tal caso il concessionario provvede immediatamente all'interruzione del servizio.
5. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal **1° gennaio** e termina al **31 dicembre**.
6. L'abbonamento al servizio avviene con la sottoscrizione di apposito contratto tra utente e concessionario.
7. Il contratto dovrà essere redatto secondo le seguenti modalità: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta da parte dell'utente. Qualora la richiesta intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento iniziale tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo;
8. Le nuove richieste di allaccio dovranno essere evase entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta da parte dell'utente.
9. L'utente verserà direttamente al concessionario (in un'unica rata) il canone convenuto, il quale rilascerà all'utente regolare ricevuta di avvenuto pagamento. Con le stesse modalità l'utente provvederà al pagamento del contributo relativo all'allacciamento iniziale e all'accensione delle lampade in occasione della Commemorazione dei defunti.
10. E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe riportate all'art. 4 del presente capitolato.
11. In caso di omesso pagamento nel termine prestabilito, il concessionario, previo ulteriore avviso all'utente, rimasto senza esito, è autorizzato a sospendere l'erogazione della corrente. Il servizio sospeso sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati.
12. Gli utenti potranno revocare il servizio in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al Concessionario del servizio e per conoscenza al Comune di Pollina.

ART. 12 - OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Le attività di cui al presente capitolato e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere eseguite con personale qualificato e nel rispetto delle leggi e regolamenti che abbiano attinenza con il presente appalto.

ART. 13 - NORME DI SICUREZZA

1. Il concessionario è obbligato alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

prevenzione del rischio inerente le attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanate dagli Enti competenti in materia; inoltre dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

2. Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla ditta concessionaria.

3. Il concessionario risponde direttamente dell' idoneità del personale incaricato, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i **DPI** occorrenti (*in ottemperanza della legge 81/2008*).

4. I mezzi d' opera ed ogni altro tipo di macchinari e attrezzature che il concessionario intenderà usare nell' esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

5. Prima della consegna del servizio, la Ditta concessionaria dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza (**POS**) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell' organizzazione delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

1. Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato deve essere in possesso di adeguata formazione professionale.

2. Durante l' esecuzione del servizio il personale dalla ditta concessionaria, dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (**DPI**).

3. Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.

4. Qualora ricorreranno i presupposti di legge, il concessionario resta obbligato a nominare un tecnico abilitato che assuma le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i cui compensi o retribuzioni ricadono a carico del medesimo, con l' obbligo di redigere e/o adeguare il Piano della Sicurezza, provvedendo, altresì, alla predisposizione degli atti necessari per comunicazioni agli organi competenti.

ART. 15 - REFERENTE E COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario ha l' obbligo di comunicare per iscritto, anche mediante PEC, entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, il nominativo del soggetto che sarà il referente e il coordinatore del servizio. Ad esso saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell' Amministrazione Comunale e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il responsabile del servizio cimiteriale del comune; a tal fine comunicherà il proprio recapito telefonico e PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata (per iscritto) all' Amministrazione Comunale.

2. La data e l' ora di trasmissione della PEC dall' Ente verso l' impresa costituiranno dato



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

certo per la applicazione delle penali previste.

3. Per tutta la durata del contratto dovrà essere garantito dal concessionario un servizio di reperibilità immediata, rintracciabile per via telefonica.

4. Il concessionario dovrà eseguire le attività di cui al presente capitolato con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

1. Il concessionario, con la espressa accettazione del presente Capitolato e la sottoscrizione del relativo contratto, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, esonerando già in via preventiva ed espressamente la Stazione Appaltante (Comune di Pollina) ed i funzionari responsabili del servizio cimiteriale del comune, da ogni responsabilità anche rispetto ai terzi.

2. Spetterà quindi sempre alla ditta concessionaria l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio la Stazione Appaltante (Comune di Pollina), per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione delle prestazioni del presente appalto.

ART. 17 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, il Concessionario nello svolgimento del servizio dovrà, **sua cura e spese**, ottemperare ai seguenti oneri ed obblighi:

a) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

b) Censire e predisporre, entro 60 giorni dalla consegna del servizio, l'elenco dettagliato di tutte le utenze, in formato elettronico (excel o similari) e cartaceo, riportante:

- il titolare del contratto (*nome, cognome e indirizzo*);
- l'identificazione dei loculi (*numero, ubicazione, ecc.*);
- il nominativo del defunto;
- le date di attivazione e scadenza del contratto.

Tale elenco, da presentare al Comune entro il 15 dicembre di ogni anno, dovrà essere tenuto costantemente aggiornato dal concessionario.

c) Applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità.

d) Utilizzare nell'espletamento del servizio tutti i macchinari e le attrezzature necessarie a garantire la sicurezza del personale dipendente.

e) Sostituzione, nei dodici mesi successivi all'affidamento del servizio, le attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzando LED ad alta luminosità e con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva.

f) Sostituire, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione (da parte degli utenti o dal personale addetto ai servizi cimiteriali) le lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, asportate, rotte, ecc. ed i relativi portalampade non funzionanti.



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

- g) Concessione gratuita delle lampade che dovranno essere perennemente accese per i caduti di guerra.
 - h) Manutenzione periodica necessaria a mantenere funzionante ed efficiente l'intero impianto elettrico cimiteriale, ivi compreso l'ufficio custode, sala mortuaria, servizi igienici, illuminazione interna ed esterna, ecc..
 - i) Assicurare il personale (impiegato nell'espletamento del presente servizio) presso gli Enti previdenziali (**INAIL, INPS, ecc.**). In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
 - j) Risarcire il Comune di Pollina per eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
 - k) Stipulare polizza assicurativa, da depositarne copia presso il Comune entro 60 giorni dalla consegna del servizio, a copertura di eventuali danni all'impianto elettrico cimiteriale, anche se provocati da eventi eccezionali, atti di vandalismo, ecc.
2. Il concessionario, inoltre, a sua cura e spese, dovrà redigere e consegnare alla Stazione Appaltante il **POS** di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 18 - FACOLTA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

- 1. Nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, potranno essere effettuati controlli periodici, senza l'obbligo di preavviso, da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto del servizio.
- 2. Eventuali irregolarità ed inadempimenti verranno immediatamente segnalati alla ditta concessionaria verbalmente o per iscritto (a mezzo PEC).
- 3. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta concessionaria comporterà la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dai successivi **Artt. 21 e 23** in materia di penali e risoluzione del contratto.

ART. 19 - RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

- 1. Il Comune di Pollina si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente.
- 2. La ditta concessionaria si impegna ad accettare ogni determinazione del Comune rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

- 1. Il servizio relativo al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.
- 2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

ART. 21 - INADEMPIENZE DELLA DITTA – PENALITA'

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte, ovvero vengano riscontrate inadempienze agli obblighi assunti o violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera racc. A/R o a mezzo PEC.

2. Il concessionario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove ad insindacabile giudizio del Comune le controdeduzioni risultassero irrilevanti o non fossero pervenute entro il termine prescritto, sarà irrogata, per ogni singola violazione, una penale come da tabella che segue:

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del Concessionario.

3. Non è precluso al Comune di Pollina il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non può essere interrotto, abbandono o sospeso senza giustificato motivo.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di reiterato inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti, ivi compreso la mancata costituzione della sede operativa prevista all' **Art. 7, c. 2**, del presente Capitolato, il Comune di Pollina ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti della ditta concessionaria per il risarcimento di eventuali danni.

2. In ogni caso il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dalla Stazione Appaltante, oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, anche per i seguenti motivi:

- a)** gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di legge e/o contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Comune;
- b)** ritardo nel pagamento del canone da corrispondere al Comune, art. 6 del presente capitolato, superiore a 4 mesi;
- c)** mancata attivazione della sede operativa da istituire ai sensi dell'art 7 del presente capitolato;
- d)** mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- e)** mancata consegna, entro i termini previsti dal presente capitolato, dell'elenco aggiornato delle utenze di cui all' **art. 17, c.1, lett.b)**;
- f)** richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- g)** interruzione, abbandono o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- h)** frode nell'esecuzione del servizio;
- i)** manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- j)** comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

- k)** cessazione o fallimento della ditta concessionaria;
 - l)** sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
 - m)** subappalto del servizio o cessione del contratto;
 - n)** ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del contratto.
- ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle norme contrattuali (per ogni violazione) **€200,00**
- esecuzione delle nuove richieste di allaccio alla rete, oltre 5 giorni dalla data di richiesta da parte degli utenti. (per ogni giorno di ritardo) **€50,00**
- sostituzione delle lampade e/o portalampade (difettose, non funzionanti, ecc) oltre le 48 ore dalla segnalazione (per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione) **€50,00**
- mancata comunicazione del nominativo del referente/coordinatore del servizio. (per ogni giorno di ritardo) **€100,00**
- utilizzo di materiali, attrezzi e mezzi d'opera non conformi alla normativa vigente in termini di sicurezza **€200,00**
- inosservanza delle norme di sicurezza durante il servizio **€500,00**
- 3.** Il Comune di Pollina si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano il concessionario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.
- 4.** Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della Stazione Appaltante, inviata a mezzo PEC e senza altra formalità; il Comune di Pollina procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La ditta concessionaria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 24 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

Cauzione provvisoria (art. 93 del D.Lgs 50/2016) - Le ditte partecipanti alla gara, con i documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovranno presentare cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o fidejussione, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; agli altri partecipanti verrà restituita entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva (art.103 del D.Lgs 50/16) - L'appaltatore è obbligato a presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La predetta garanzia sarà superiore se ricadono le circostanze invocate dall'art.103, D.Lgs 50/2016. Tale garanzia, valida per tutto il periodo dell'appalto, deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile; l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della S.A, senza possibilità di porre eccezioni. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'A. C. della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dalla ditta appaltatrice. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà della ditta nelle necessarie quantità.

Assicurazione (art.103 del D.Lgs 50/16) - La ditta appaltatrice è, altresì, obbligata a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante (Comune di Pollina) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro i danni di esecuzione deve essere non inferiore all'importo contrattuale, quella della responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere non inferiore ad €1.000.000,00 (unmilione).

ART. 25 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Il servizio oggetto della presente capitolato rientra nell'allegato II del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/16), la cui aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli artt. 171,172,173 del Codice, nonché dalle altre disposizioni del codice se compatibili ed espressamente richiamate.
2. La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che offrirà la maggior percentuale di rialzo sull'aggio annuo posto a base di gara pari al 25% da corrispondere al Comune di Pollina.
Non saranno ammesse offerte inferiori alla percentuale minima predetta (25%).
3. Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicherà quanto previsto dagli articolo 97 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della ditta concessionaria.
2. Sono altresì a carico del Concessionario i diritti di segreteria nella misura prevista dalle normative vigenti.
3. La Stazione Appaltante si riserva di far iniziare il servizio alla ditta concessionaria nelle more della formalizzazione del contratto d'appalto.
4. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità



COMUNE DI POLLINA

CIITA' METROPOLITANA DI PALERMO

senza opporre riserve e senza onere aggiuntivo per il Comune di Pollina.

ART. 27 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA CONCESSIONARIA

1. Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, il Comune di Pollina sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danno oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

ART. 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta concessionaria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

ART. 30 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non trovassero soluzione in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Termini Imerese.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.